



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTA** la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica e in particolare l’art. 34 “Impegno e pagamento”;
- VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;
- VISTO** il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il D.P.R. del 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- VISTO** l'art 1, comma 548 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di seguito "Fondo", con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;
- VISTO** il decreto ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 737 del 25 giugno 2021, recante i criteri di riparto e di utilizzazione del Fondo, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 22 luglio 2021 al prot. n. 2162 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.196 del 17 agosto 2021;
- VISTO** il decreto ministeriale del 28 ottobre 2021, n 1213, di nomina della Commissione di valutazione delle relazioni illustrative dei progetti presentati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca in attuazione del d.m. 737/2021 che prevede, all'art. 2, che "la durata della Commissione è correlata al ciclo di vita del Fondo PNR 2021-2027 disciplinato dal DM 737/2021. La Commissione pertanto resterà in carica per il tempo necessario all'espletamento delle attività previste all'articolo 3 "Attuazione e Monitoraggio" del predetto decreto";
- VISTO** il decreto ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1644/2023 recante i criteri di riparto e le modalità di utilizzazione delle risorse 2023 del Fondo, riservate a titolo di premialità per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di un "grant", alle EU Partnerships ("co-funded" e "institutionalised") del Programma Quadro Horizon Europe;
- VISTO** che la Direzione Generale della Ricerca è competente in relazione agli Enti e Istituzioni Pubbliche della Ricerca di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale MUR n. 737 del 25 giugno 2021;
- VISTO** che nella sua interezza il Fondo concorre, per complessivi 230 milioni di euro, alla componente "in essere" della Misura M4C2-1.1 del PNRR, unitamente ai Progetti di Ricerca di significativo Interesse Nazionale (PRIN) e al D.M. 856 del 16/11/2020, che ha disciplinato il Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010;
- TENUTO CONTO** dell'effettivo grado di avanzamento fisico, finanziario e procedurale relativo ai progetti di pertinenza di questa Direzione Generale che, come desunto dalle relazioni al 30.09.2024 acquisite dagli Enti e Istituzioni della Ricerca, risulta incompatibile con le



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

scadenze previste dall'attuale normativa di riferimento per il PNRR;

VISTE

le interlocuzioni intercorse con la Direzione Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR di questo Dicastero, con particolare riferimento alle note 19203 del 16 ottobre 2024 e 1542 del 29 gennaio 2025 di questa Direzione e 1863 del 6 dicembre 2024 e 274 del 20 febbraio 2025 della DG dell'Unità di Missione PNRR ed in particolare tale ultima nota, nella parte in cui menziona l'accordo raggiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere, su Regis, all'azzeramento della quota PNRR per tutti i CUP afferenti agli interventi ex D.M. 737/2021 degli Enti e Istituzioni pubbliche di Ricerca beneficiarie – allegato B al Decreto Ministeriale n. 737/2021".

PRESO ATTO, dunque, che il quadro di riferimento è parzialmente mutato, in quanto il "Fondo PNR", per quanto concerne i beneficiari di competenza di questa Direzione Generale, non è più riconducibile all'intervento M4C2-1.1 del PNRR;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 3 e 4, del citato d.d. 2181/2021 prevede che *"In relazione alle iniziative finanziate e alle relative spese, a conclusione del ciclo di investimenti e comunque entro le tempistiche di cui al successivo comma 4, gli Enti e le Istituzioni della Ricerca devono trasmettere al MUR (..) una relazione illustrativa a consuntivo corredata dall'asseverazione del collegio dei revisori sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori; (..)"*; *"Le spese connesse alle modalità di utilizzazione del Fondo dovranno essere finalizzate entro e non oltre il 30 giugno 2025 e rendicontate al MUR, mediante la trasmissione della predetta relazione a consuntivo, entro il 30 settembre 2025"*;

RAVVISATA l'esigenza di apportare modifiche ed integrazioni al Decreto Direttoriale 2181 del 16 settembre 2021 per quanto attiene alle indicazioni operative ivi fornite;

DECRETA

1. Per le motivazioni riportate in premessa, i termini di cui all'art. 1 ("indicazioni operative"), comma 4, del decreto direttoriale n. 2181 del 16 settembre 2021, sono modificati come segue:
 - a) Il termine per il completamento delle spese relative all'attuazione degli interventi programmati è differito dal **30 giugno 2025 al 30 giugno 2026**, fatta salva la possibilità di procedere con ulteriori proroghe, laddove ritenute opportune con riferimento alle specifiche attività previste;
 - b) Il termine per la trasmissione della Relazione a consuntivo è differito dal **30 settembre 2025 al 30 settembre 2026**, fatta salva la possibilità di procedere con ulteriori proroghe, laddove ritenute opportune con riferimento alle specifiche attività previste;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

2. L'art. 1 del Decreto Direttoriale 2181/2021 ("indicazioni operative") viene integrato con l'introduzione del seguente comma 7.

"Gli Enti e Istituzioni pubbliche della Ricerca beneficiari del Fondo PNR possono richiedere alla Direzione Generale della Ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca variazioni tecniche e/o economiche alle attività finanziate a condizione che la richiesta:

- sia motivata e rispondente all'obiettivo di realizzare l'intervento finanziato malgrado mutamenti di contesto ovvero di realizzarlo più efficacemente o con maggiore efficienza;
- non comporti una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del progetto iniziale;
- non preveda la concessione di ulteriori risorse del Fondo;
- non risulti incompatibile con la coerenza - già accertata, ai fini della concessione, a cura della Commissione di nomina ministeriale, con le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.

Qualora tali modifiche non determinino una variazione sostanziale della proposta progettuale e non inficiano la coerenza attestata dalla Commissione di valutazione, possono essere comunicate a mezzo PEC dal soggetto beneficiario.

Contrariamente, qualora le modifiche riguardino valutazioni degli aspetti strategico-programmatici in termini di permanenza o meno della necessaria coerenza, sarà necessario il coinvolgimento della Commissione Ministeriale preposta alla verifica delle relazioni programmatiche.

Per la valutazione degli aspetti economico-finanziari derivanti dalle richieste di variazioni e proroghe, nonché per la verifica dei rendiconti finali, il Ministero può avvalersi, mediante convenzione in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile. A tali esperti viene assegnato il compito di accertare che le suddette variazioni non si discostino dalle suddette condizioni.

Gli esiti dell'istruttoria vengono verbalizzati e comunicati agli interessati; non è ammessa alcuna forma di accettazione tacita (per "silenzio assenso") delle proposte formulate dai beneficiari".

3. Il Decreto Direttoriale n. 2181/2021 viene integrato con l'art. 1-bis "indicazioni specifiche sull'ammissibilità delle spese", recante i seguenti contenuti.

"In relazione ai criteri di ammissibilità della spesa si richiama, per analogia, il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo 2014-2020.

In merito agli interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca, si intendono gli interventi infrastrutturali, con riferimento al costo complessivo dell'intervento, l'ammodernamento di arredi, edifici e laboratori, gli interventi per le infrastrutture tecnologiche, hardware e le licenze per i software. Possono altresì essere inclusi nelle spese di investimento i costi di progettazione e di formazione del personale necessari all'utilizzo dei suddetti investimenti. Restano in ogni caso fermi il rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, co. 6 del presente Decreto Direttoriale con riferimento alla sostenibilità ambientale degli interventi, e la verifica di coerenza con le finalità del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 737/2021".

4. Ai sensi dell'art. 2 ("rinvio a successivi decreti attuativi") del Decreto Direttoriale n. 2181/2021 si specifica quanto segue.

Con riferimento alle modalità di monitoraggio delle risorse 2023 del "Fondo PNR", da utilizzarsi, ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1644/2023 "per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) ad integrazione delle azioni programmate con le risorse assegnate per gli anni 2021 e 2022", gli Enti e le Istituzioni Pubbliche di Ricerca interessati, utilizzano il medesimo modello a consuntivo allegato al Decreto Direttoriale 2181/2021, secondo le scadenze emendate dall'art. 1 del presente Decreto.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto restano in vigore le disposizioni del decreto n. 2181/2021 di questa Direzione Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"